N. R.G. 5580/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Liliana Guzzo	- Presidente
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore
dott.ssa	Lisa Torresan	- Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5580/2015 R.G.

promosso da:

A - B - e C spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. giusta procura in calce all'atto di citazione;

- attori -

contro

D rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. e del Foro di Bologna e giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuti –

avente per oggetto: azione di responsabilità

CONCLUSIONI

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Gli attori così concludono come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

"*Voglia il Tribunale di Venezia, Sezione delle Imprese, contrariis rejectis*

Nel merito: accertati e dichiarati sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 2393 e 2393 bis c.c., per tutte le ragioni esposte in premessa, condannarsi D *al risarcimento in favore di* C *p.A. di tutti i danni patiti e patiendi dalla medesima per effetto dei fatti indicati in narrativa, anche sotto il profilo statutario della responsabilità processuale, nella misura di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, sempre con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.*

Con vittoria di spese e spese di funzionamento del Collegio Arbitrale a carico di D

Nel merito: accertati e dichiarati sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione degli artt. 2393 e 2393 bis c.c., per tutte le ragioni esposte nella premessa, condannarsi D *al risarcimento in favore di* C *S.p.A., anche in via equitativa e, pure, sotto il profilo della responsabilità precontrattuale (1337 c.c.), di tutti i danni patiti e patiendi dalla medesima società, per effetto di tutti i fatti indicati in narrativa considerato anche il danno all'immagine, nella misura complessiva di almeno 3 milioni di euro od in quella diversa che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.*

Con vittoria di spese, nonché di quelle relative alla precedente fase arbitrale e di funzionamento dell'Arbitro.

In via istruttoria: si chiede prova per interrogatorio e per testi sulle seguenti circostanze:

A) "Vero che nel dicembre del 2013 i Consiglieri di Amministrazione di C *S.p.a.,* A B D *ure soci di tale società, portatori, rispettivamente, del 24% del capitale sociale, i primi due, e del 22% del capitale sociale,* D *decidevano, per un potenziamento aziendale di tale loro società, di acquistare la partecipazione della società* E *S.p.A. di Belluno, di cui era titolare l'importante operatore straniero del settore, società* F *S.r.l., che aveva deciso di dismettere tale asset nell'indicata società che si occupa del trasporto*

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GIUSTOLI LIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b0 Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5416dcdd1100806626bb806d47d1

pubblico di persone nella Provincia di Belluno ed il cui socio di maggioranza è la Provincia di Belluno?";

B) "Vero che, la partecipazione di cui sub. A, riguardava azioni pari al 39,50% del capitale sociale della E S.p.A.?";

C) "Vero che per l'acquisto delle azioni di E s S.p.A., poste in vendita da F .r.l., aveva manifestato interesse anche la società G S.p.a., che fa parte del gruppo H p.A. - che aveva formulato proposta alternativa a quella dei Consiglieri e soci di C S.p.A.?";

D) "Vero che anticipando G S.p.a., i Consiglieri di Amministrazione e soci della società C S.p.A, A, B, D si impegnavano a rilevare l'intera partecipazione, che F S.r.l. deteneva in E S.p.A., per il prezzo complessivo di € 6.200.000,00?";

E) "Vero che nel formulare tale proposta di acquisto, i Consiglieri e soci A B, D i, anche per alleggerire l'impegno finanziario dell'operazione, coinvolgevano la società I S.r.l., nella quale C S.p.A. aveva ed ha una partecipazione, pari al 30% del capitale sociale, società alla quale partecipa anche l'Azienda dei Trasporti di Verona – ATV - (cfr. doc. 4) società – I S.r.l. - che pure opera, come la società C S.p.A., nel settore di trasporto pubblico di persone?";

F) "Vero che, nell'occasione, D i, socio e Consigliere della C S.p.A., per non appesantire finanziariamente I s S.r.l. e C .p.A. riferiva ai Consiglieri e soci A se e B di avere della liquidità da investire e, quindi, chiedeva che nell'operazione di acquisto, gli fossero riservate maggiori azioni tra quelle messe in vendita da F S.p.A., garantendo che la gestione della partecipazione sarebbe stata tra loro condivisa ed unitaria?";

G) "Vero che, pertanto, A, B, D decidevano di distribuire il prezzo da versare e le partecipazioni da acquistare nei seguenti termini: 5% a I S.r.l., 5% C .p.A. e 29,5% a D (L S.r.l.)?";

H) "Vero che, tra A anche quale legale rappresentante di I S.r.l., B, D si era convenuto che l'impegno e l'intervento nella E S.p.A. sarebbe stato pluriennale e che, pur distribuendo l'acquisto delle azioni di E

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GIUSTOLI LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16e750 - Firmato Da: CAMBAGNED GUIDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 80a6416d4d4418886926b4864047444

S.p.A. nei termini di cui al capitolo precedente, I S.p.A., C S.p.A. e D li avrebbero esercitato i diritti connessi alle azioni di E s S.p.A. unitariamente e congiuntamente, considerato che, per statuto di E S.p.A. (cfr. doc. 9) la gestione operativa della società e la nomina dell'Amministratore Delegato spettano al socio privato, ancorchè in minoranza?";

I) "Vero che, sulla scorta di tali accordi gli interessati si recavano il 2.4.14 presso il notaio di Belluno per acquistare le azioni messe in vendita da E S.p.A. e pagavano, I S.r.l. e C S.p.A. € 784.809,70 ciascuna, mentre D pagava € 4.630.380,60 (cfr. doc. 13)?";

J) "Vero che, successivamente, D gli chiedeva ai Consiglieri di C S.p.A. (A, B) di cedergli, per un prezzo simbolico, la partecipazione del 15% del capitale sociale che C S.p.A. deteneva in L S.r.l., perché a questa società – di cui sarebbe divenuto socio unico - intendeva conferire le azioni di E S.p.A. che aveva acquistato, con l'atto 2.4.14?";

K) "Vero che, forti di tali intese e nella fiducia, C S.p.A. cedeva al D i tale sua partecipazione in L S.r.l. (cfr. doc. 14), senza che poi, il D conferisse a tale società le azioni di E S.p.A. e rifiutandosi di rendere la partecipazione a C S.p.A., che lo aveva richiesto, non essendosi verificata l'ipotesi concreta per la precedente cessione?";

L) "Vero che per effettuare l'acquisto della quota di azioni di E S.p.A., C S.p.A. riceveva dal sistema bancario € 800.000,00: € 650.000,00, a mezzo di mutuo ipotecario ed € 150.000,00 a mezzo di sconfinamento, autorizzato, di fido in conto corrente, pagando interessi annuali come da documenti ed estratti che si rammostrano al teste (cfr. doc. 10 e 11)?";

M) "Vero che, per l'operazione di acquisto delle azioni di E S.p.A., la società C S.p.A. ha pagato le spese notarili ed i costi che risultano dall'estratto conto di € 62.534,00, come da documentazione che si rammostra all'interrogando ed al teste (cfr. doc. 12)?";

N) "Vero che l'acquisto di tale partecipazione in E S.p.A. era stata decisa da A, B e D, anche perché era previsto, da parte della Regione Veneto, l'avvio delle procedure per la gara d'appalto per il servizio di trasporto pubblico di

www.osservatoriodirittoimpresa.it

persone per la Provincia di Belluno, con integrazione del sistema di trasporto su rotaia e su gomma, gara alla quale intendeva partecipare E S.p.A. che già da anni operava nel territorio, in regime di sostanziale esclusiva (cfr. doc. 43)?;"

O) "Vero che, per partecipare a tale appalto, occorrevano considerevoli investimenti, sia in termini di forza lavoro che di mezzi, treni e pullman, in numero tale da assicurare l'efficiente servizio?";

P) "Vero che per dotare l E S.p.A. degli indispensabili supporti finanziari e tecnici e per concorrere, con concreta capacità, a tale gara, occorreva coinvolgere una società che operasse nel settore dei trasporti ferroviari, ragione per la quale A B I D decidevano di avviare una trattiva con la società M S.r.l., del gruppo Deutsche Bahn – Ferrovie Tedesche, che avrebbe potuto realizzare, in partnership con C S.p.A., lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico e, più in generale, dei servizi di trasporto passeggeri attraverso l'acquisizione, da parte di M S.r.l., di una quota di maggioranza della società C S.p.A. operazione che, sempre, d'accordo A B I D avrebbe poi, coinvolto E S.p.A. ?";

Q) "Vero che, per favorire tale operazione, la Provincia di Belluno ha considerato anche la possibilità di scissione di E S.p.A., assegnando al socio, Provincia di Belluno, i beni immobili della società, mentre i servizi sarebbero stati svolti dai soci privati di E S.p.A. che attraverso tale operazione avrebbe potuto aumentare la loro partecipazione fino al 72% del capitale sociale (doc. 44)

R) "Vero che, tali trattative si sono sviluppate per più mesi, nel periodo febbraio – agosto 2014, con riunioni alle quali partecipavano i rappresentanti delle due società, assistite dai rispettivi professionisti, nel corso delle quali venivano scambiate e studiate le documentazioni relative alle due società, in vista della definizione dell'intesa come da documentazione che si rammostra all'interrogando ed al teste (cfr. doc. 17 e 18)?";

S) "Vero che, nell'estate del 2014 l'accordo tra la società M r.l. e C S.p.A. – con l'accordo de D - poteva essere perfezionato avendo le parti individuato anche i termini dell'intesa e l'impegno di A M S.r.l. in E S.p.A. perché quest'ultima società aveva i mezzi per partecipare all'appalto che sarebbe stato indetto dalla Regione Veneto, di cui ai capitoli precedenti, con la previsione che la società M

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GIUSEPPE LIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b0 Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69a5416dad41000002f6b9f6a0447d41

S.r.l. entrasse nel capitale sociale di C S.p.A., utilizzando risorse proprie ed acquisire il 51% del capitale sociale di C p.A.?";

T) "Vero che, in data 8.8.14 (cfr. doc. 19) C .p.A. riceveva comunicazione, da parte del C.d.A. della E S.p.A. che il sig. D aveva promesso di vendere, parte delle azioni appena acquistate e precisamente, pari al 24,.5% del capitale della stessa società E l.p.A. alla società G S.p.a. riconducibile a H S.p.A. cioè la stessa società che in precedenza aveva tentato di acquisire le azioni messe in vendita da F S.r.l?";

U) "Vero che, D chiedeva per la cessione di tale partecipazione l'importo di €3.895.571,00 (cfr. doc. 20)?

V) "Vero che a quel punto i responsabili delle società M l. interrompevano le trattative con C S.p.A., come da lettera che si rammostra all'interrogando ed al teste (cfr. doc. 22)?";

W) "Vero che tale scelta del D è stata improvvisa e vero che, tenuto conto che la cessione sarebbe stata fatta ad un concorrente - G S.p.A. - A B per conto delle società C p.A. e I S.r.l. e nell'intento di salvaguardare il precedente investimento, valutarono la possibilità di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni di E S.p.A. messe in vendita da D ?"

X) "Vero che, in pieno periodo feriale – agosto 2014 – il A ed il B contattavano varie banche (almeno 4) per ottenere il finanziamento necessario per poter pagare a D il prezzo dallo stesso richiesto, per la cessione delle azioni di E S.p.A. oggetto della comunicazione 10.7.14 (cfr. doc. 20)?";

Y) Vero che tali contatti sono stati almeno una ventina e vero che, le riunioni si sono protratte per più giorni, per più ore fornendo alle banche bilanci e la documentazione richiesta dalle stesse per poter ottenere il finanziamento che doveva essere di circa 4 milioni di euro;?"

Z) "Vero che per preparare tali riunioni e per fornire alle Banche la documentazione richiesta per ottenere il finanziamento sono state sospese le ferie di 4 dipendenti della società C S.p.A., dipendenti che con I A hanno avuto più incontri con

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GIUSEPPE LIANA Emesso Da: BASTEGGIA CA3 Serial#: 46e7b0 Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60e5416dcd41f0806626bb805d0447141

le Banche, all'esito delle quali, Banca [illegible] e Credito [illegible] hanno messo a disposizione l'importo necessario per poter esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita dal D [illegible], convenendo un compenso pari all'1% sulla somma, accordata fino alla formale cessione delle azioni, linea di credito che sarebbe stata convertita in un mutuo, con pegno sulle azioni, all'acquisto delle stesse?";

AA) "Vero che ottenuta la disponibilità del finanziamento e per assumere le conseguenti determinazioni e, quindi, per esercitare il diritto di prelazione sulle azioni messe in vendita da [illegible] D [illegible], veniva convocato il C.d.A. di C [illegible] S.p.A. per il 4 e 6.9.14 (cfr. doc. 23 e 24)?";

BB) "Vero che [illegible] D [illegible] appreso, quale Consigliere, di tali convocazioni e della volontà degli altri Consiglieri di [illegible] C [illegible] S.p.A. di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni di [illegible] E [illegible].p.A. da lui poste in vendita dapprima, li diffidava dall'impegnare la società con le banche (cfr. doc. 25) e, quindi, proponeva loro, di effettuare un aumento del capitale sociale di C [illegible] S.p.A. fino a 4 milioni di euro – in parte a lui riservato, perché ottenesse la maggioranza del capitale di C [illegible] S.p.A., - aumento che sarebbe stato usato per acquisire le azioni di E [illegible] S.p.A. che lo stesso D [illegible] aveva messo in vendita (cfr. doc. 26)?";

CC) "Vero che ottenuto il diniego dei soci a tale operazione [illegible] D [illegible] comunicava il 6.9.14, di non voler più procedere alla cessione delle proprie azioni in E [illegible] S.p.A. (cfr. doc. 27)?";

DD) Vero che, [illegible] C [illegible] S.p.A. con l'altra socia I [illegible] S.r.l., convocava il sig. D [illegible] per il 1.10.14 (cfr. doc. 31) presso il notaio [illegible] di Belluno per poter ottenere le intestazioni delle azioni messe in vendita dal sig. [illegible] D [illegible]?";

EE) "Vero che a tale appuntamento si presentava il sig. [illegible] D [illegible] al quale venivano esibiti assegni circolari (cfr. doc. 30) per l'importo corrispondente alla somma che lo stesso aveva fissato per la cessione della partecipazione del 24,5% del capitale sociale di [illegible] E [illegible] S.p.A., assegni circolari che venivano messi a disposizione dai due funzionari delle due banche, pure presenti, che avevano concesso il finanziamento?";

FF) "Vero che [illegible] D [illegible] si rifiutava di procedere nella cessione delle azioni nonostante il notaio fosse pronto a procedere con la stipula dell'atto?";

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GIUSEPPINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b0 Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 80e5416dcd4110006965b906d47144

GG) "Vero che, per la sua prestazione professionale il notaio ha richiesto il pagamento dell'importo della parcella come da preavvisi per € 10.645,10 che si rammostrano all'interrogando ed al teste (cfr. doc. 32)?";

HH) "Vero che per l'assistenza societaria e legale sia per esercitare il diritto di prelazione che, quindi, per sostenere la controversia avviata avanti al Tribunale di Venezia, per ottenere il trasferimento delle azioni, procedimento rubricato al n. 7945/14 RG, sezione specializzata in materia di impresa, [C] p.A. ha ricevuto, dai propri professionisti, la richiesta di compensi per € 50.000,00 (cfr. doc. 45)?";

II) "Vero che per l'assistenza alle trattive per l'acquisto delle azioni di [E] S.p.A. e, precisamente, con la società [M] S.r.l. i professionisti di [C] S.p.A. hanno richiesto il pagamento di compensi per € 50.000,00?";

JJ) "Vero che, il sig. [D] quale socio di [C] S.p.A. mentre era pendente la causa avanti al Tribunale di Venezia, avviata contro di lui da [C] S.p.A., provvedeva a nominare, quale socio privato, il nuovo Amministratore Delegato della [E] S.p.A. nella persona del sig. [N] direttore di esercizio di [H] del gruppo [H] S.p.A. (cfr. doc. 46), il quale ha provveduto, successivamente,, a nominare responsabili degli uffici più importanti di [E] S.p.A. persone che, in precedenza, avevano operato in [M] S.p.A. e nel gruppo [H] S.p.A.?";

KK) "Vero che, la società [C] S.p.A. anche tramite il proprio legale rappresentante sig. [A] è azienda di riferimento nel settore del trasporto pubblico di persone, opera direttamente ovvero con società partecipate nelle provincie di Belluno, Verona e Padova; è partner operativa per i servizi di trasporto per la Provincia di Venezia con affidamenti da parte di [S]?";

LL) "Vero che, dal momento dell'acquisto delle azioni di [E] S.p.A., l'Amministratore Delegato di [E] S.p.A. sig. [O] per l'operatività dell'azienda si consultava costantemente, sia con [A] che con [D] ";

MM) "Vero che, [E] S.p.A. ha affidato a [P] S.r.l. società interamente partecipata da [C] S.p.A. (cfr. doc. 7), alcuni servizi di trasporto per la Provincia di Belluno (cfr. doc. 35 - 37) e vero che, [H] S.p.a.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GIUSTOLISIANA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 16a7b0 Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 80e5418dcd4100806262b806b0d47144

i. ha affidato alla società C S.p.A. alcuni servizi di trasporto per la Provincia di Padova (cfr. doc. 36) con fatturati annui, rispettivamente, di € 1.600.000,00 e di € 1.850.000,00?"

NN) "Vero che l'acquisto della partecipazione in E p.A. da parte di C S.p.A. ha avuto rilevante impatto mediatico come risulta dalla documentazione giornalistica che si rammostra al teste (cfr. doc. 43), ricevendo il sig. A più segnali di disponibilità da parte di aziende del settore di poter avviare delle relazioni industriali con C S.p.A. e I S.r.l. per i servizi che si svolgevano per la E S.p.A.?";

OO) "Vero che, anche la successiva decisione di D di cedere la sua partecipazione in E S.p.A. alla G che ha avuto anche un rilevante impatto mediatico (cfr. doc. 47)?";

PP) "Vero che, in relazione ai fatti oggetto di causa, sono state svolte tutte le attività che sono indicate nella relazione che si rammostra all'interrogando ed al teste (cfr. doc. 48), che hanno richiesto un impegno temporaneo, anche per viaggi e trasferimenti, di almeno 2000 ore e con spese vive quantificate, forfettariamente, in almeno € 35.000,00?";

QQ) "Vero che nel dicembre 2013, alla firma del preliminare con F S.r.l., A, B, D chiedevano al dott. Q di preparare un patto parasociale per regolare tra loro e, precisamente, tra C p.A., I .r.l. ed il D le intese per vincolarsi nelle decisioni da prendere in E .p.A., quali unici soci privati di tale società e vero che, il dott. Q preparava la scrittura che si rammostra all'interrogando ed al teste (cfr. doc. 53) che ha inviato anche al D per le eventuali integrazione e modifiche?;

RR) "Vero che, successivamente il dott. Q ha chiesto notizie a A, D, B er la firma del patto parasociale, ma il D ha riferito che non v'era fretta che era una semplice formalità, perché con il A e B era d'accordo nel gestire insieme - data la loro amicizia e fiducia – ogni operazioni in E S.p.A.?".

Si indicano a testi:

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GIUZZOLI IVANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16c7b9 - Firmato Da: CAMBIAGHED CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60e6416d4d4410880625bb806b047144

2) Si chiede C.T.U. perché, sulla scorta dei documenti prodotti, dei bilanci, sia di C S.p.A. (cfr. doc. 49) che di E S.p.A. (cfr. doc. 50) e dell'esito delle prove orali richieste, accerti il danno economico subito da C S.p.A. sia in relazione al comportamento tenuto dal Consigliere D per la mancata conclusione della trattiva M S.r.l. che per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati al momento dell'acquisto della partecipazione in E S.p.A. nonché per responsabilità precontrattuale anche sulla scorta della relazione del consulente di parte attrice (cfr. doc. 51) segnalando a tal fine, che M S.r.l. riceve importanti commesse dalla Regione Friuli (cfr. doc. 52), i cui rilevanti benefici economici si sarebbero registrati anche in C S.p.A. ove fosse stata data attuazione all'intesa tra le due società.

Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo."

Il convenuto così conclude come da comparsa di costituzione e risposta.

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner,
udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 30.6.2015 A, B e la società C spa convenivano in giudizio il socio di minoranza e consigliere di amministrazione D, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni ex artt. 2393 e 2393 bis c.c. in favore della società, patiti per i comportamenti lesivi posti in essere dal convenuto, nella misura complessiva di almeno 3 milioni di euro.

All'epoca di instaurazione della controversia la compagine sociale era così composta: D titolare di azioni pari al 22%, A, titolare di azioni pari al 24% del capitale sociale, B titolare di azioni pari al 24% del capitale sociale, S titolare di azioni pari al 26%, C spa pari al 4% del capitale sociale.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

La causa era stata proposta in precedenza innanzi all'Arbitro, ma le parti decidevano all'udienza del 13.4.2015 di devolvere l'intera controversia al Tribunale.

Esponevano, in particolare, gli attori che C spa è una società che da anni si occupa del servizio di trasporto di persone – pubblico e privato – con i propri pullman, partner di S di A G spa e di altri importanti vettori del settore.

In data 2.4.2014 I srl, la I C e D acquistavano dalla società F srl la partecipazione che questa deteneva in E spa; in particolare, C spa e I s acquisivano ognuna una partecipazione del 5% del capitale sociale di E a fronte di un corrispettivo di € 784.809,70 ciascuna, Mattioli una partecipazione del 29,5% a fronte di un corrispettivo di € 4.630.380,60.

Le due società La C pa e I srl ricevevano dal sistema bancario un finanziamento per oltre un milione e mezzo di euro per acquisire le partecipazioni loro riservate.

Una volta acquisita la suddetta partecipazione di E , il Cda di C spa avviava delle trattative con la società M srl del gruppo Deutsche Bahn,- Ferrovie Tedesche.

La partnership era finalizzata allo sviluppo del trasporto passeggeri tramite l'acquisizione da parte di M srl di una quota di maggioranza della società C spa, con il successivo coinvolgimento di E e con la partecipazione alla gara, che, già dall'inizio del 2014 Regione Veneto intendeva bandire per l'attribuzione dell'intero servizio pluriennale di trasporto di persone, sia su rotaia che su gomma.

Quando oramai la trattativa con l'operatore tedesco si avviava a conclusione, inaspettatamente il D , con lettera del 10 luglio 2014, pervenuta a E in data 16 luglio 2014 comunicava la propria intenzione di vendere alla concorrente società G spa la quota del 24.5% della propria partecipazione azionaria detenuta in E spa per il corrispettivo di € 3.895.571,00.

A causa dell'intenzione di D di cedere la partecipazione in E al concorrente G , la società tedesca interrompeva qualsiasi trattativa con l'attrice.

C riceveva in data 8.8.2014 dal Cda di E una missiva, che le accordava la facoltà di esercitare il diritto di prelazione riconosciuto dallo Statuto.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

_ C spa, con l'intento di preservare il proprio investimento in _ E pa e di non far naufragare le trattative con il partner ferroviario tedesco, esercitava il diritto di prelazione.

Il _ D , appreso che _ C spa intendeva esercitare la prelazione, con lettera 6.9.2014 comunicava la revoca della precedente decisione di cedere le azioni di cui alla denuntiatio del 10.7.2014.

L'assemblea, a causa del comportamento scorretto tenuto dal _ D autorizzava l'esperimento di azione di responsabilità nei confronti di costui perché quale socio e Consigliere, in conflitto di interessi, aveva: a) causato l'interruzione delle trattative avviate con l'operatore tedesco; b) deciso di vendere una parte della propria partecipazione in E spa a Ferrovie Italiane, diretta concorrente dell'operatore tedesco; c) indotto La _ C a indebitarsi con il sistema bancario per un milione e mezzo di euro per acquistare la partecipazione iniziale in _ E e successivamente per altri 4 milioni al fine di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni di _ E messe in vendita dal D

Parte attrice agiva anche per far valere la responsabilità precontrattuale del D ex art. 1337 c.c., in ragione dell'asserita malafede insita nella revoca della decisione di cedere la partecipazione in _ E

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale chiedeva il rigetto delle domande avversarie, infondate in fatto ed in diritto, in difetto di qualsivoglia inadempimento in capo al Mattioli, nonché di nesso eziologico tra danno ed inadempimento.

In via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della revoca della carica di amministratori, con il risarcimento dei danni, avendo il mandato durata triennale.

La causa veniva mandata in decisione, omessa ogni istruttoria.

Le domande di parte attrice sono infondate per i motivi che si espongono.

Non appare un fuor d'opera premettere qualche cenno di diritto in ordine agli elementi costitutivi dell'azione di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c.

In primo luogo, la responsabilità invocata nei confronti dell'amministratore di società di capitali ha natura contrattuale.

In base ai principi generali che governano la ripartizione dell'onere della prova in subiecta materia, è quindi onere di parte attrice allegare compiutamente i profili di

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GIACOMINI GIANLUCA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60a5d46a4d4100800e26b800d0447144

inadempimento ascritti all'amministratore, essendo invece onere di parte convenuta quello di dimostrare di avere agito secondo diligenza.

Secondo l'orientamento unanime e pienamente condivisibile della giurisprudenza formatasi in materia, nell'ambito dei giudizi di responsabilità promossi contro gli amministratori, ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore, oltre ad allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, consistente nel depauperamento del patrimonio sociale, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un elemento costitutivo dell'azione, ulteriore e distinto rispetto alla condotta asseritamente illecita o inadempiente.

La società è, infine, gravata dell'onere di dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita denunciata e il danno lamentato ed è altresì tenuta a dimostrare l'entità del danno stesso.

Del resto, come correttamente evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. civ. n. 89100/2015), i doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati, e solo in parte puntualmente specificati dalle norme di legge e dallo statuto.

Molti degli obblighi degli amministratori non sono specificabili a priori e possono essere individuati solo tenendo conto dell'oggetto sociale, della natura dell'attività svolta e della diligenza richiesta dall'incarico. Ne discende che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori - che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore.

Nel caso di specie, la responsabilità del convenuto D secondo la prospettazione attorea poggerebbe sui seguenti assunti: a) nel dicembre 2013 il Cda di C spa, con il voto favorevole del D decideva che la società stessa, I e il D acquisissero rispettivamente una partecipazione del 5% in capo alle prime due del capitale di E s e del 29,5% in capo al D ; così ponendo in essere un'operazione unitaria volta al controllo strategico di E spa, mentre le modalità di

www.osservatoriodirittoimpresa.it

distribuzione delle partecipazioni tra gli acquirenti nel senso indicato era riconducibile ad aspetti di carattere finanziario, in quanto il D disponeva in quel momento di liquidità propria e per C sarebbe stato eccessivamente gravoso ricorrere ad un finanziamento bancario per l'acquisto di una percentuale superiore; b) venivano avviate con il placet dello stesso D le trattative con la società collegata alle ferrovie tedesche; c) la decisione del D di vendere la propria partecipazione ad G in palese conflitto di interesse, causava la rottura delle trattative con il partner tedesco; d) C in pieno periodo estivo, si trovava costretta ad esercitare il diritto di prelazione per poter acquisire una partecipazione tale da poter incidere sulle scelte aziendali; e) una volta esercitata la prelazione da parte di C spa D revocava la propria volontà di cedere le proprie partecipazioni in E spa.

Parte attrice imputa al D i aver agito in conflitto di interessi.

L'evocazione di una situazione di conflitto di interessi in capo al D induce il Collegio ad una sintetica disamina degli obblighi gravanti sull'amministratore di una società di capitali.

In dottrina e giurisprudenza, si è soliti tracciare una bipartizione tra obblighi di carattere specifico previsti dalla legge o dallo statuto ed obblighi definiti attraverso il ricorso a clausole generali quali l'obbligo di amministrare con diligenza e quello di amministrare senza conflitto di interessi.

Nel caso di specie, si tratta di valutare le implicazioni dell'atto dispositivo delle partecipazioni detenute dal D in E rispetto agli obblighi su di lui gravanti quale amministratore di C spa.

Orbene, è chiaro che il proposito del D di alienare le proprie partecipazioni in E costituisce esercizio della libertà a contrarre che non può non essere riconosciuta al titolare di partecipazioni sociali.

Solo incidentalmente il Collegio rileva che non è stato prodotto alcun patto parasociale scritto stipulato tra D e C spa, tale non essendo il documento 53, privo delle sottoscrizioni delle parti.

Pur non essendo richiesta la forma scritta per dimostrare il contenuto del patto parasociale, i capitoli di prova F) e H) sono formulati da parte attrice in termini del tutto generici nella parte in cui chiedono al teste di confermare che la gestione della

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GIUSEPPE MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b0 Firmato Da: CAMPAGNER GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 80c5416dcd4100806259b806b0d47141

partecipazione sarebbe stata tra il D e C unitaria e condivisa e che tali soci avrebbero esercitato i diritti connessi alle azioni di E unitariamente e congiuntamente.

Non vi è, in definitiva, prova di un eventuale patto parasociale stipulato tra C e il D avente ad oggetto le partecipazioni da loro detenute in E né tanto meno di un divieto negoziale del D di vendere la propria partecipazione in E senza il previo consenso di C SpA

Orbene, proprio perché si tratta di comportamento – sub specie stipula di un atto negoziale - in sè non vietato dalla legge o da un patto parasociale, la eventuale illiceità dipende dal contesto in cui esso è stato compiuto.

È solo da tale contesto che può ricavarsi se l'amministratore avrebbe dovuto invece astenersi da quei comportamenti, o attuarli in altra forma, perché così gli imponevano il dovere di lealtà, essenzialmente riassunto nel precetto di non agire in conflitto di interessi con la società da lui amministrata, o quello di diligenza, consistente nell'adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati.

Non è, cioè, il mero fatto storico di avere l'amministratore di C deciso di vendere le partecipazioni detenute in E spa ad integrare gli estremi dell'illecito, bensì la violazione da parte del D con quell'atto, del dovere di correttezza e lealtà nei confronti della stessa C spa.

L'onere della prova dell'illecito, gravante sull'attore in responsabilità, non si esaurisce nella dimostrazione dell'atto compiuto dall'amministratore, ma necessariamente investe anche quegli elementi di contorni dai quali, anche in via di presunzione, è possibile dedurre che quell'atto implica violazione dei suaccennati doveri.

Orbene, la circostanza che il D a conoscenza delle trattative intavolate da C spa con M società del gruppo delle Ferrovie Tedesche, abbia deciso di vendere la propria partecipazione in E spa ad G spa, società riconducibile al gruppo concorrente della società tedesca e, una volta esercitata la prelazione da parte di C spa, abbia rifiutato immotivatamente di cedere la partecipazione a C spa rivela l'intendimento del D non tanto e non solo di alienare le proprie azioni in E tanto piuttosto di venderle al concorrente G e non ad altri, con grave violazione dei doveri di correttezza e di buona fede

www.osservatoriodirittoimpresa.it

su di lui gravanti quale amministratore di C spa, che gli imponevano un dovere di astensione rispetto a quei comportamenti che potevano pregiudicare la prosecuzione delle trattative con il partner tedesco.

La comunicazione di M srl rivolta a A (doc. 22 fasc. attore) di voler interrompere le trattative fino ad allora portate avanti è datata 29 luglio 2014 e quindi di poco successiva alla denuntiatio effettuata dal D a E ed è motivata, come si evince implicitamente ma in modo ugualmente chiaro dalla lettura della suddetta mail, dall'intenzione del D vendere le proprie azioni.

Tuttavia non sussiste il nesso di causa tra la violazione del dovere di correttezza da parte del D e i danni lamentati dalla società attrice e/o i danni non sono sufficientemente provati.

Parte attrice individuava, peraltro solo in comparsa conclusionale, le seguenti voci di danno: 1) € 62.534,00 quali oneri e costi sostenuti per ottenere il finanziamento da R di € 650.000 e per l'utilizzo dello sconfinamento del fido di conto corrente al tasso del 6,33% in occasione dell'acquisto da parte di C delle partecipazioni in E spa ed € 800.000 quale corrispettivo pagato per l'acquisto di tali azioni; 2) maggior valore della quota detenuta da C srl in L srl al Mattioli rispetto a quella simbolica pattuita, quale voce di danno derivante dall'inadempimento da parte del D dell'obbligo assunto in sede di acquisto della quota detenuta da C spa in L srl di conferire la sua partecipazione in L in E 3) € 50.000 a titolo di spese legali maturate nel giudizio ordinario avviato da C nei confronti di E spa e D per il trasferimento delle azioni di E spa detenute dal D, previo sequestro giudiziario delle stesse, nonché € 100.000 quale compenso per le 2000 ore lavorative impiegate per consentire a C srl l'esercizio del diritto di prelazione, con l'esborso di spese vive pari almeno ad € 35.000; 4) € 30.000 quale corrispettivo al sistema bancario per la messa a disposizione dell'importo di € 4.000.000,00 necessario per poter esercitare il diritto di prelazione; 5) € 2.925.000 quale danno subito da C spa sotto il profilo del lucro cessante; 6) € 10.645,00 per le attività preparatorie svolte dallo studio notarile, incaricato di redigere l'atto di acquisto delle azioni di E, in esecuzione della prelazione esercitata dall'attrice, oltre ai costi del procedimento arbitrale.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Riprendendo la numerazione delle voci di danno riportata nel precedente capoverso, quanto alla voce sub 1 è provato in causa che la partecipazione in E di C è stata alienata in data 20 marzo 2015 ad G € al prezzo di € 784.810, ovverosia al medesimo prezzo di acquisto (doc. 25 fasc. conv. e 13 fasc. attore).

Quanto agli oneri e costi di 62.534,00 sostenuti per ottenere il finanziamento da R , il doc. 10 di parte attrice - verbale di delibera del Cda del 10 marzo 2014- dimostra che la somma di € 650.000 necessaria per l'acquisto di del pacchetto azionario di E s fu reperita tramite accensione di un mutuo con R allegato alla delibera del Cda, mentre la parte rimanente della somma fu autofinanziata.

Il doc. 11 consta, invece, di un riassunto scalare di S al 30.9. al 31.12.2014 relativo ad un contratto di apertura di credito e non vi è alcun elemento in atti che consenta di ritenere sussistente un collegamento tra il suddetto contratto, gli oneri maturati nell'esecuzione dello stesso e l'acquisto da parte di C della partecipazione in C

Il doc. 12 fasc. attoreo consiste, infine, in un prospetto di parte privo come tale di alcuna valenza probatoria.

Quanto alla voce sub 2, dal contratto di cessione delle quote del 1° luglio 2014 prodotto da parte attrice sub doc. 14 si evince che C vendette al D la propria partecipazione, pari al 15% del capitale sociale di L srl, al prezzo complessivo di € 1.000.

Nella prospettazione di parte attorea, il D si avrebbe assunto l'impegno di trasferire a L a propria partecipazione in E

Al riguardo, osserva il Collegio che il contratto di cessione non contiene la previsione di un siffatto obbligo, che si tradurrebbe in un patto aggiunto o contrario al contratto del quale si allega la stipula contemporanea , con l'effetto che è preclusa la prova per testi ai sensi dell'art. 2722 c.c.

Peraltro, non è stato in alcun modo esplicitato da parte attrice in che termini l'inadempimento di tale obbligo da parte del D anche a volerlo ritenere sussistente, si rifletterebbe sul valore della quota ceduta da C

In ogni caso, i bilanci di L prodotti da parte convenuta sub docc. 15,16,17 comprovano che il D era l'unico socio finanziatore e aveva effettivamente eseguito

www.osservatoriodirittoimpresa.it

finanziamenti qualificati nella nota integrativa come postergati alla data del 31.12.2013 per un importo complessivo di € 1.290.950,00 in attuazione del piano di investimento societario e in una situazione di sottocapitalizzazione.

Con riferimento al punto sub 3), non possono essere imputate al convenuto le spese legali sostenute da C nel giudizio di merito, voto ad ottenere in favore di C il trasferimento delle azioni di E di cui era titolare il D poi estintosi e del cautelare in corso di causa, tenuto conto che "la denuntiatio rappresenta la mera dichiarazione di un'intenzione a vendere d un terzo, volta ad innescare una eventuale proposta di acquisto da parte dell'oblato alle medesime condizioni dichiarate nella denuntiatio, proposta alla quale, dunque, per la conclusione del negozio di cessione, deve far seguito un'ulteriore accettazione del denunziante, in presenza del quale si può dire concluso il negozio "(doc. 7 fasc. conv. ord. Trib. Venezia 17.11.2013), non potendosi pertanto qualificare la denuntiatio in termini di proposta contrattuale.

Quanto alle ulteriori spese sostenute dalla società e quantificate in € 100.000 non è stata fornita alcuna prova.

Sulla voce sub 4 il Collegio osserva ch C non ha utilizzato le somme poste a disposizione delle Banche e portate dagli assegni prodotti da parte attrice sub doc. 30.

Parte attrice ha formulato il capitolo di prova z), con il quale viene chiesto al teste di confermare se Banca hanno messo a disposizione di C l'importo necessario per poter esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita dal D convenendo un compenso pari all'1% sulla somma, accordata fino alla formale cessione delle azioni, linea di credito che sarebbe stata convertita in un mutuo, con pegno sulle azioni all'acquisto delle stesse.

Orbene, gli assegni circolari riportano la data del 1° ottobre 2014, data fissata per il rogito avanti al Notaio riprova del fatto che la somma non era fino ad allora entrata nella disponibilità di C

Tale circostanza, unitamente al mancato utilizzo della somma, non consente l'ingresso della prova testimoniale ex art. 2721, 2° comma c.c.

Sub 5 parte attrice quantifica il danno che avrebbe subito sotto il profilo del lucro cessante, basandosi sulla perizia di parte del dott. prodotta sub doc. 51.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Sulla base dell'esame degli ultimi cinque esercizi sociali, il dott. [illegible] afferma che l'utile effettivo medio di [illegible] è pari al 5% del fatturato.

Il [illegible] ha partecipato alla gara TPL indetta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, vincendola.

La [illegible] avrebbe beneficiato di tale aggiudicazione con un incremento di fatturato annuo pari almeno a 3,9 milioni di euro per 15 anni.

Parte attrice ha dedotto che il negoziato tra [illegible] spa e [illegible] era stato avviato "*per valutare un'integrazione societaria tra tali realtà, che avrebbe sostenuto anche l'operatività di* [illegible] *in modo tale da consentirle di partecipare all'importante appalto, di cui già si discuteva agli inizi dell'anno 2014, che la Regione Veneto intendeva affidare per il servizio pluriennale del trasporto di persone, sia su rotaia che su gomma* (pag. 13 atto riassunzione)".

Si tratta di un'allegazione del tutto generica che non consente di stabilire quali forme contrattuali avrebbe assunto un'eventuale intesa tra le parti.

Nel doc. 17 prodotto da parte attrice si legge, infatti, che l'oggetto dell'ipotetica trattativa sarebbe stata la disponibilità di [illegible] a cedere il 51-60% delle proprie partecipazioni, mentre non viene in alcun modo menzionato un ipotetico acquisto da parte di [illegible] delle partecipazioni in [illegible] (v. docc.. 12 e 13 fasc. conv.).

In conclusione, sulla base della piattaforma probatoria disponibile non vi è evidenza che gli imprenditori tedeschi mirassero all'acquisto delle azioni di [illegible] del sig. [illegible]

In secondo luogo, non vi è prova che le trattative nell'estate 2014 fossero addivenute ad una fase avanzata.

Nel doc. 14 di parte attrice, contenente una comunicazione di [illegible] del 29.7.2014 si legge testualmente: "*riteniamo che sia prematura qualsiasi verifica in merito a opportunità di collaborazione e partnership ipotizzate nel corso dei mesi passati*".

Inoltre, il bando del Friuli Venezia Giulia è del tutto estraneo al danno che avrebbe comportato l'interruzione delle trattative con [illegible], finalizzate a consentire la partecipazione di [illegible] alla gara per il trasporto pubblico della Regione Veneto, ventilato dalla stampa (doc. 43 fasc. attore), ma non concretatosi nell'emanazione di alcun bando e comunque lo stato delle trattative tra [illegible] e [illegible] l'incertezza sulle

www.osservatoriodirittoimpresa.it

forme negoziali che avrebbe assunto non consentono di determinare un danno in capo a C pa.

La voce di danno sub 6) relativa al compenso al Notaio per la predisposizione della bozza relativa alla cessione a C a delle azioni di D in E spa non può essere riconosciuta, in quanto con comunicazione del 6 settembre 2014, trasmessa in pari data sia a Consiglio di Amministrazione di E sia ai soci, D aveva revocato la precedente volontà di alienazione delle azioni in oggetto.

Nondimeno, C ha fissato appuntamento avanti al Notaio per la stipula del contratto per la data del 1° ottobre 2014 e pertanto si accolla le spese maturate.

Il danno all'immagine, evocato solo nelle conclusioni, in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (tra le più recenti, Cass. civ., ord. n. 7954 del 2018).

Parte attrice ha evocato nei confronti del D anche la responsabilità precontrattuale.

Ed invero, essa appare in concreto configurabile nella misura in cui il D dopo aver indotto C ad esercitare la prelazione ha immotivatamente revocato la propria denuntiatio.

Ai sensi dell'art. 1337 c.c il risarcimento del danno è configurabile nei limiti dell'interesse negativo, inteso come rimborso delle spese sostenute inutilmente e come danno derivante dalla perdita di ulteriori occasioni si stipula di contratti altrettanto vantaggiosi.

Tuttavia, i danni astrattamente riconducibili alla responsabilità precontrattuale del D sono quelli delineati sub 4 e 6, che non possono essere riconosciuti in favore di C per gli stessi motivi poc'anzi enunciati.

Infine, è infondata la domanda riconvenzionale svolta dal D volta ad accertare l'illegittimità della revoca e ad ottenere il pagamento del proprio compenso di amministratore.

Nel caso di specie, l'assemblea dei soci di C spa ha deliberato di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti del D con il voto favorevole di oltre 1/5 del capitale sociale, con conseguente automatica decadenza del D, ex art. 2393, 5° comma c.c., dalla carica di amministratore.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

La delibera è motivata per relationem, tramite richiamo al parere legale dell'avv. del 10.9.2014, che era stato messo a disposizione dei soci prima della celebrazione dell'assemblea, come indicato nell'avviso di convocazione.

La circostanza che la revoca sia automatica non significa che essa costituisca giusta causa, la cui sussistenza è quindi oggetto di delibazione da parte del Collegio.

Ancorché la domanda attorea sia stata rigettata, la violazione da parte del D dei doveri generali di correttezza e buona fede, giustifica la sua revoca dalla carica di amministratore di C pa.

A norma dell'art. 2383, 3° comma, c.c. l'assemblea può infatti revocare gli amministratori ''in qualunque tempo'', ossia durante tutta la durata del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica.

La giusta causa di revoca concerne circostanze sopravvenute, tali da pregiudicare l'affidamento dei soci e da minare il rapporto fiduciario.

La facoltà di recesso è attribuita ex lege alla società e costituisce esercizio dell'autonomia privata; tale esercizio è libero.

La giusta causa non costituisce condizione di efficacia della deliberazione della revoca, che resta in ogni caso ferma, ma ha il solo effetto di escludere il risarcimento del danno, altrimenti dovuto per la cessazione anticipata dalla carica rispetto alla sua scadenza naturale.

Nel caso di specie, la violazione dei doveri di correttezza costituisce giusta causa, posta a fondamento della revoca.

L'esito della lite conduce alla compensazione di ¼ delle spese di lite, mentre i restanti ¾ sono posti a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, in ragione della soccombenza di gran lunga prevalente di questa parte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da A, B, C spa nei confronti di D ed iscritta al n. 558/15 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- rigetta le altre domande proposte da parte attrice;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

- rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- compensa per ¼ le spese di lite e condanna gli attori alla rifusione, in favore della società convenuta, dei restanti ¾, che liquida in € 30.000,00 per compenso, € 1.835,23 per esborsi (compreso il compenso all'arbitro) oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 19 dicembre 2018

Il Presidente
dott. Liliana Guzzo

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it